

FISCALITÀ INTERNAZIONALE***La rivalutazione di partecipazioni in ambito internazionale***

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Come noto, la **manovra finanziaria** per il **2014** con l'articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha offerto l'ennesima possibilità ai contribuenti di **rivalutare i terreni** e le **partecipazioni** detenute al di fuori del regime di impresa per neutralizzare le eventuali plusvalenze latenti. L'obiettivo perseguito è noto: innalzando il **valore fiscalmente riconosciuto** di tali beni, infatti, in caso di vendita a terzi il costo storico da utilizzare per la determinazione delle **plusvalenze** di cui all'articolo 67 del Tuir è esattamente quello risultante dalla rivalutazione utilizzata.

In questa sede voglio affrontare il caso della rivalutazione delle **partecipazioni** detenute **all'estero** da parte di soggetti italiani e delle **partecipazioni italiane** detenute da **soggetti esteri**.

Al riguardo si deve evidenziare come il riferimento normativo originario sia costituito dall'art. 5 della L. 448/2001 in base al quale la rivalutazione ha ad oggetto le partecipazioni che, se alienate, determinano una **plusvalenza** o minusvalenza ai sensi dell'art. **67 del tuir**.

Tale circostanza vale ad **escludere** che l'opzione sia concessa, ad esempio, alle **società di capitali** che incardineranno le plusvalenze da cessione di quote nell'art. 86 od 87 del tuir a seconda delle circostanza.

L'art. **67**, tuttavia, riguarda anche gli **enti non commerciali** e i **soggetti non residenti**, anche se di natura societaria, a condizione che siano privi di stabile organizzazione in Italia.

Esaminiamo da principio il caso dei **soggetti non residenti**.

Una società di capitali non residente, si pensi ad una **holding estera**, può legittimamente **rivalutare le partecipazioni** detenute **in società italiane** in quanto, mancando la stabile organizzazione, la plusvalenza generabile ricade nell'art. 67 e non nell'art. 86 o 87 del tuir. La rivalutazione dovrà avvenire con le classiche modalità previste per i soggetti residenti, ossia con la predisposizione della **perizia giurata** ed il versamento dell'**imposta sostitutiva**.

Passiamo ad esaminare il caso del **soggetto fiscalmente** residente **in Italia** che detiene partecipazioni in società estere. Anche in questo caso la rivalutazione è certamente possibile tuttavia bisogna sempre accertarsi che la norma di riferimento sia costituita dall'art. 67 del tuir

in luogo dell'art. 86 o 87.

Ciò porta immediatamente **escludere** dall'ambito dei soggetti legittimati le **società di capitali** (ma analoghe considerazioni valgono anche per le **società di persone** commerciali) in quanto la plusvalenza generata nell'ambito del **reddito di impresa** ricade sempre negli art. 86 e 87.

L'art. **87**, in particolare, concede la **pex** anche in relazione alle **società estere** a condizione che **non risultino paradisiache**.

Una volta escluse le società commerciali, si deve valutare se il fatto che la partecipata sia all'estero rappresenti una qualche forma di **condizione preclusiva** alla rivalutazione. Ebbene, la risposta è assolutamente negativa, in quanto le **plusvalenze** derivanti dalla cessione delle stesse rientrano comunque nell'alveo dell'art **67** se realizzate da persone fisiche o dagli altri soggetti residuali.

Fatte queste considerazioni, tuttavia, è bene analizzare le disposizioni delle **convenzioni contro le imposizioni** di riferimento ai nostri casi concreti, ma non tanto per rinvenire preclusioni di sorta quanto piuttosto per giudicare se la **plusvalenza** è effettivamente **tassabile** in **Italia**. Qualora giungessimo alla conclusione che il **capital gain** è **escluso** da tassazione nel nostro Paese, la **rivalutazione**, ancorché lecita, diventa quanto mai **inopportuna**.

Ebbene, la maggior parte dei **Trattati** contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia **riservano** la **potestà impositiva** su tali redditi esclusivamente al **paese di residenza** del **socio venditore** e non a quello della società venduta.

Alla luce di queste considerazioni, se la rivalutazione di **partecipazioni** detenute all'estero da parte di soggetti residenti può risultare un'opzione valutabile, la **rivalutazione** delle quote detenute in Italia da **soggetti non residenti** perde sicuramente di appeal, trovando asilo solo nei residuali casi in cui il Trattato prevede una **potestà impositiva** dello Stato in cui si trova la partecipazione **concorrente** con quella dello stato estero.